

## CIRCOLARE N. 1 DEL 18 GENNAIO 2017

### LEGGE DI BILANCIO 2017

#### PARTE I

*Rif. normativi  
e di prassi:*

L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)

#### *In sintesi*

La presente circolare mira ad illustrare brevemente le principali novità introdotte e modifiche apportate dalla L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).

### 1 Premessa

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di stabilità”), **in vigore dall’1.1.2017**.

### 2 Sintesi delle principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Regime di cassa per le imprese minori</b>	<p>A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata. Tale regime è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi contenuti nei limiti di 400.000,00 euro, per le attività di prestazioni di servizi, oppure 700.000,00 euro, per le altre attività.</p> <p><b><i>Determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF</i></b></p> <p><u>Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, rileva il momento della manifestazione numeraria (incasso o pagamento).</u></p> <p>Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l’ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d’imposta;</li><li>• quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.</li></ul> <p>Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente richiamati dall’art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze).</p> <p><b><i>Deduzione delle rimanenze finali</i></b></p> <p>Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.</p> <p>Un’unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.</p> <p><b><i>IRAP</i></b></p> <p>Le nuove regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF trovano applica-</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>zione anche ai fini IRAP. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.</p> <p><b>Adempimenti contabili</b></p> <p>Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere dal 2017 (art. 18 del DPR 600/73); diventa infatti necessario annotare la data di incasso/pagamento di ogni operazione registrata ai fini IVA.</p> <p>Sono possibili 3 soluzioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istituzione di appositi registri cronologici riservati alla separata annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute.</li> <li>2. Annotazione, sui registri IVA, dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.</li> <li>3. <b>In via ulteriore è possibile esercitare un'apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che <u>la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.</u></b></li> </ol> <p><b>Visto l'aggravio in termini di costi e documentazione relativo alla prima ipotesi, lo Studio Fontanella si atterrà a quest'ultima modalità di registrazione, qualora non pervenga una specifica richiesta in senso contrario.</b></p>
<p><b>Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI)</b></p>	<p>Viene introdotta l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-bis del TUIR.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall'1.1.2017.</p> <p><b>Contribuenti ammessi</b></p> <p>Possono optare per l'applicazione dell'IRI i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprenditori individuali;</li> <li>• società in nome collettivo;</li> <li>• società in accomandita semplice.</li> </ul> <p><b>Contabilità ordinaria</b></p> <p>Possono optare per il regime IRI solamente i soggetti sopracitati che adottano la contabilità ordinaria, anche a seguito dell'opzione ex art. 18 co. 6 del DPR 600/73.</p> <p><b>Esercizio dell'opzione</b></p> <p>Il regime IRI è subordinato all'esercizio di un'opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.</p> <p>Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il modello UNICO 2018.</p> <p><b>Durata dell'opzione</b></p> <p>L'opzione per il regime IRI ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.</p> <p><b>Base imponibile IRI e aliquota applicabile</b></p> <p>La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR).</p> <p><u>Su tale base imponibile si applica l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia l'aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017).</u></p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p><b><i>Deducibilità delle somme prelevate</i></b></p> <p>Dalla base imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili. L'importo deducibile di tali prelievi è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti;</li> <li>• al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.</li> </ul> <p><b><i>Deroga alla trasparenza fiscale</i></b></p> <p>L'opzione per l'IRI esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del TUIR, afferenti il regime della trasparenza fiscale, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.</p> <p><b><i>Regime impositivo</i></b></p> <p>L'opzione per l'IRI comporta quindi la separazione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;</li> <li>• gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa.</li> </ul> <p><b><i>Perdite fiscali nel regime IRI</i></b></p> <p>Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del reddito dei periodi d'imposta successivi;</li> <li>• per l'intero importo che trova capienza in essi.</li> </ul> <p><b><i>Utili realizzati prima dell'entrata nel regime IRI</i></b></p> <p>Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell'ingresso nel regime IRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore;</li> <li>• non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI.</li> </ul> <p>Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con tali utili.</p>
<p><b>Super-ammortamenti - Proroga</b></p>	<p>Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti".</p> <p>Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.</p> <p>L'agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;</li> <li>• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li> </ul> <p>Autoveicoli</p> <p>A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali;</li> <li>• i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti;</li> <li>• i veicoli dei professionisti;</li> </ul>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio.</li> </ul> <p>Pertanto, nella nuova versione dell'agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).</p> <p><b>Acconti</b></p> <p>La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti.</p>
<b>Iper-ammortamenti</b>	<p>Nell'ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale vengono introdotti i c.d. "iper-ammortamenti".</p> <p><b>Ambito temporale</b></p> <p>L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall'1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti).</p> <p><b>Maggiorazione del 150%</b></p> <p>Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;</li> <li>• i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;</li> <li>• i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Maggiorazione per i beni immateriali strumentali correlati</b></p> <p>Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016.</p> <p>Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali.</p> <p><b>Documentazione</b></p> <p>Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);</li> <li>• ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.</li> </ul> <p>Tale documentazione deve attestare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;</li> </ul> <p>è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Autoveicoli di agenti e rappresentanti - Deducibilità canoni di noleggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per il noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</li> </ul>
<b>Nuova Sabatini - Proroga</b>	<p>Viene prorogata la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, con l’introduzione anche di un contributo potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo.</p> <p>Proroga</p> <p>Il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese viene infatti prorogato fino al 31.12.2018.</p> <p>Contributo potenziato per investimenti innovativi</p> <p>Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo e/o di prodotto, le micro, piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all’art. 2 del DL 69/2013 per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.</p> <p>Nelle suddette fattispecie, il contributo è concesso con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

*S. Fontanella*